

STATUTO

COCOON SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SENORBI' CA VIA SARDEGNA 6

Numero REA: CA - 217279

Codice fiscale: 02694640927

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

**ALLEGATO "A" AL N. 28.517 DELLA RACCOLTA
STATUTO**

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1

E' costituita una società cooperativa di produzione e lavoro retta dalle norme del Codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e avente la seguente denominazione: **"COCOON SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA"**.

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del Cod. civ., o sue successive modifiche, l'Assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente Statuto alle disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

ARTICOLO 2

La società ha sede nel Comune di Senorbì.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO 3

La società ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ARTICOLO 4

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di svolgere la propria attività caratteristica in modo da far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La società cooperativa agisce senza alcuna finalità speculativa, ma secondo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del Cod. civ., da svolgere nei limiti consentiti dalla vigente normativa, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti nonché previa eventuale iscrizione in appositi albi.

Considerata l'attività mutualistica della società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa che non

persegue fini di lucro, ha per oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e succ. l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica e intende rispettare tutti i principi e perseguire gli obiettivi di cui all'art. 3 del predetto D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

La società, in particolare, potrà svolgere le seguenti attività:

- la promozione e l'organizzazione di gare, tornei, corsi riguardanti la disciplina del nuoto e delle attività sportive acquatiche in generale, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del Coni e dei suoi organi e/o dell'Ente di promozione sportiva cui si affilia o intende affiliarsi, nonché la pratica di tutte le altre attività sportive dilettantistiche che la società intenderà svolgere e gestire nessuna eccettuata o esclusa;
- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive;
- l'organizzazione e la gestione di palestre, di impianti e strutture sportive e dei servizi connessi.

In via assolutamente non prevalente e solo per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà esercitare, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, anche attività diverse da quelle principali di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), del medesimo decreto a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti previsti dalla legge e regolamenti in materia. A titolo esemplificativo e non esaustivo e sempre nei limiti e alle condizioni di legge la società potrà pertanto:

- provvedere alla realizzazione, all'ampliamento, all'attrezzamento, alla gestione ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- organizzare qualsiasi evento sportivo all'aperto e al coperto;
- svolgere attività connesse alla promozione ed all'organizzazione di avvenimenti sportivi dilettantistici;
- organizzare, coordinare e gestire rapporti con enti pubblici o privati interessati alle attività di cui al presente articolo, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva;
- partecipare a bandi pubblici e privati per la gestione di impianti sportivi, stipulare contratti e convenzioni con società ed enti;
- curare la redazione, la stampa e la diffusione di pubblicazioni, libri, periodici, riviste, articoli, e altro inerenti i settori di attività sopra elencati;

- programmare ed organizzare corsi di formazione professionale, di aggiornamento, di qualificazione e riqualificazione, di perfezionamento, nel settore dello sport;
- promuovere e pubblicizzare la propria immagine anche attraverso rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;
- svolgere attività ricreative ed educative, ivi comprese la gestione di punti di ristoro e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti di cui al primo comma del medesimo articolo 9.

La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati dell'Unione Europea, dello Stato e degli Enti Locali.

Il presente statuto non potrà derogare alle norme previste dagli Statuti e dai Regolamenti Federali, in quanto contenenti disposizioni specificamente inerenti all'organizzazione delle società affiliate o alla gestione delle stesse.

La società si impegna inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni, e accetta incondizionatamente e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni dovessero adottare a suo carico, nonché tutte le decisioni che le stesse dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Potrà costituirsi in raggruppamenti di imprese sia come mandante che come capogruppo con facoltà di conferire gli opportuni poteri per il compimento di tutte le operazioni negoziali, effettuali, con ogni clausola di carattere tecnico, giuridico, economico e fiscale.

La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La cooperativa potrà compiere, non come attività prevalente, ma per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico, ogni e qualsiasi operazione di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente, in materia commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare ivi compresa l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali e la concessione di fidejussioni, avalli ed ipoteche a favore di enti e società a cui la cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative,

e potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, inoltre potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa. La società cooperativa svolge la propria attività anche con terzi non soci ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 2521 del Cod. Civ..

L'Organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente Statuto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

La società intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione ed è disciplinata dai principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia e, segnatamente, dagli articoli 2512 e seguenti del Codice civile.

ARTICOLO 5

SOCI

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Può essere compreso tra tre ed otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli previsti dall'art. 23 D. Lgs. C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Cod. civ., non possono in ogni caso divenire soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo amministrativo, specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società nei limiti della vigente normativa, nonché l'ammissione di soci in speciali categorie in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali categorie speciali non possono ricomprendere

un numero di soci superiore al terzo del totale dei soci e l'appartenenza a tali categorie speciali non può protrarsi oltre il quinquennio. Decorso tale termine il socio acquisisce automaticamente i diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'Organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Cod. civ..

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci, da tenersi ai sensi dell'art. 2421 del Codice Civile, solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.

Trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo R.A.R., senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello Statuto.

ARTICOLO 6

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, della tassa di ammissione, quest'ultima se e nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci e del sovrapprezzo;
- b) ad osservare lo Statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente prese dall'Assemblea o dall'Organo amministrativo.
- c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa a seconda della necessità della stessa.

ARTICOLO 7

La qualità di socio si perde per morte, per recesso e per esclusione.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2532 Cod. civ. il recesso è ammesso quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'Organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 Cod. civ.

ARTICOLO 8

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del Cod. civ., può dall'Organo amministrativo con deliberazione motivata, essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 Cod. civ. o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la Società;
- c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della Società;
- d) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Cod. civ., deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi 60 giorni dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società.

In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito regolamento.

ARTICOLO 9

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare), avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure dalla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di 180 giorni dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del Cod. civ., nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 10

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione,

con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;

c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo;

d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

ARTICOLO 11

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo né essere cedute. Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabiliti per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

ARTICOLO 12

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 13

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Cod. civ., indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del Cod. civ., le condizioni di prevalenza mutualistica.

Spetta all'Organo amministrativo sentito il parere dell'Organo di controllo, ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristori da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 sexies del Cod. civ., il tutto commisurato alle giornate

ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.

La società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. Ai fini di cui sopra e nel rispetto dell'articolo 8 del D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e succ., è vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;
 - b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;
 - d) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato, assegnando a questo un dividendo - purché tale assegnazione non costituisca distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione (dovendosi, in caso contrario ritenersi non applicabile la presente disposizione) - ragguagliato al capitale effettivamente versato, non superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 del Cod. civ. e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti mutualistici;
 - e) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.
- Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

ARTICOLO 14

Sono organi della società l'Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione e l'Organo di controllo e di revisione contabile.

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando

particolari esigenze lo richiedono, in un termine non superiore a centottanta giorni, come previsto dal Cod. civ. per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare le cariche sociali;
- c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dell'Organo di controllo, compatibilmente con la disciplina dettata in materia di società sportive dilettantistiche;
- d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di controllo;
- e) deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Sarà competenza altresì dell'Assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente Statuto e degli scopi sociali ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'Assemblea; in questo ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 15

Con riferimento alle materie indicate nel precedente articolo 14 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti o rappresentati.

In materia di modificazioni dell'atto costitutivo e in materia di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto di voto.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'Organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ARTICOLO 16

Nei casi consentiti dalla legge le decisioni dei soci possono essere adottate sulla base della consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di controllo, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di controllo, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel precedente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'Organo amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci.

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

ARTICOLO 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- a) - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ARTICOLO 18

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto dagli altri soci mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta menzione nel verbale.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di due soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 19

La cooperativa deve essere amministrata da un Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è composto da tre a sette membri. La maggioranza degli amministratori è scelta, ai sensi dell'art. 2542 del Codice civile tra i soci cooperatori. Il Consiglio di amministrazione e gli amministratori, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Per i primi tre esercizi sociali le cariche suddette vengono determinate nell'atto costitutivo. I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al Consiglio.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Ad essi spetta il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

L'assemblea nel rispetto della normativa vigente in materia di società sportive dilettantistiche e, segnatamente dell'art. 8 del D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e succ., può decidere di assegnare loro un compenso. Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e succ., è fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e ove paralimpici, riconosciuti dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico).

ARTICOLO 20

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purché nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro amministratore.

La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, fax o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 17.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni assunte in forma di deliberazione Assembleare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 21

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonché per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente Statuto sociale.

L'Organo amministrativo può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea e pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione

modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure sia generali che speciali, sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti.

L'Organo amministrativo potrà, tra l'altro, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché commettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e 2544 Cod. civ..

L'Organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ARTICOLO 22

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è perciò autorizzato a firmare i contratti di assunzione del lavoro da parte della Cooperativa, a provvedere ai pagamenti e ad eseguire incassi di ogni natura ed a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni e da privati in genere, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano, se nominato, al Vice Presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

Previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione il Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge i propri poteri al Vice Presidente o a un membro del Consiglio nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE

ARTICOLO 23

La cooperativa può nominare un Organo di controllo e di revisione contabile. Nei casi previsti dalla legge la nomina è obbligatoria. Si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 24

Il bilancio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 25

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

ARTICOLO 26

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri e il patrimonio sociale deve essere devoluto a fini sportivi come previsto dall'art 7 del D. Lgs. 36/21 e succ.

Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ARTICOLO 27

Tutte le controversie, non riservate all'Autorità Giudiziaria, aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione a' sensi di legge, in base alla procedura di un organismo di conciliazione iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero di Giustizia e individuato dal Presidente del Tribunale competente in funzione della sede della società.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come previsto nel presente articolo, entro quaranta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto da un Collegio Arbitrale di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale competente in funzione della sede della società. L'arbitro deciderà anche delle controversie relative alla clausola compromissoria e sulle spese del processo arbitrale.

ARTICOLO 28

La società accetta di conformarsi incondizionatamente alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui la società si affilia.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni legislative sulle società sportive dilettantistiche, quelle sulle

cooperative a mutualità prevalente e, in quanto compatibili, quelle sulle
società a responsabilità limitata.

GIANLUIGI PIRAS

notaio ALBERTO LUCIANO coadiutore

segue sigillo: CHERCHI GIANNI DI CESARE NOTAIO IN CAGLIARI

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cagliari 1 - n. 103244 del 30.11.2020.
Certifico io sottoscritto dottor Alberto Luciano, Notaio in Senorbi, coadiutore temporaneo - per delibera del Consiglio Notarile di Cagliari in data 20 dicembre 2023 - del dottor Gianni Cherchi, Notaio in Cagliari, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che si trasmette ad uso del registro imprese.